SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 10 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
	In Italia e Colonie	All'Estero		In Italia e Colonie	All'Estero
Abb. annuo	L. 200	L. 400		L. 120	L. 240
» semestrale	» 100	» 200		» 60	» 120
» trimestrale	» 50	» 100		» 30	» 60
Un fascicolo	» 4	» 8		» 4	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia o Colonie . . . . . Abb. annuo . . . L. 100 — Un fascicolo . Prezzi vari. | All'Estero . . . . Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 230.

Concessione dell'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza agli ufficiali dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, che istituisce per la durata dell'attuale stato di guerra, una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, è cumulabile, per gli ufficiali dei carabinieri Reali, con tutte le indennità di cui all'art. 2 dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 15 gennaio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 252. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 231.

Aumento dell'indennità speciale per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali autorizzati ad usare per servizio una autovettura di proprietà.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 14 ottobre 1940, n. 1540, relativa alla concessione di un'autovettura agli ufficiali dei carabinieri Reali;
Visto il R. decreto 27 gennaio 1941, n. 268, contenente norme per l'applicazione della legge suddetta;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La speciale indennità di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 della legge 14 ottobre 1940, n. 1540, da concedere a titolo di compenso agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali autorizzati ad usare per servizio un'autovettura di proprietà, è fissata in lire 2400 annue lorde.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 255. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 232.

Soppressione degli Ispettorati dell'arma di fanteria, delle truppe alpine e delle truppe motorizzate e corazzate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, modificata dalla legge 22 gennaio 1942, n. 104;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'ordinamento del Regio esercito, quale risulta dalla legge 9 maggio 1940, n. 368, e successive modificazioni, sono soppressi l'Ispettorato dell'arma di fanteria, l'Ispettorato delle truppe alpine e l'Ispettorato delle truppe motorizzate e corazzate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 256. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944, n. 233.

Continuazione del pagamento delle pensioni, i cui certificati d'iscrizione sono andati distrutti o smarriti per causa di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1943, n. 118, concernente il pagamento delle pensioni in attesa del duplicato del certificato di iscrizione;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine di un anno fissato dall'art. 2 del R. decreto-legge 4 marzo 1943, n. 118, per la validità dell'attestazione da emettersi dall'Ufficio provinciale del Tesoro in caso di richiesta del duplicato del certificato di iscrizione per pensione distrutto o smarrito per cause derivanti dalla guerra, è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 72. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944, n. 234.

Regolarizzazione dell'assegno temporaneo di guerra, concesso con R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, indebitamente corrisposto in alcune provincie del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610;
Considerato che in alcune provincie del Regno per contingenze speciali non è stato tenuto conto dell'articolo 4 del citato R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, e che in conseguenza vanno rivedute le liquidazioni a suo tempo effettuate, e ciò ai fini del ricupero dell'indebito corrisposto;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I pagamenti indebitamente eseguiti per l'inosservanza dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, verranno recuperati in quote mensili di un ventesimo, da trattenersi sui futuri aumenti delle competenze che potessero essere liquidate per qualsiasi ragione ai debitori o con ritenute sulla pensione nel caso di collocamento a riposo dei debitori medesimi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 73. — LONGO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 235.

Modificazioni all'art. 81 del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932, n. 365.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche;
Visto l'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440;
Visto il R. decreto 17 marzo 1932, n. 365;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al terzo comma dell'art. 81 del R. decreto 17 marzo 1932, n. 365, modificato dall'articolo unico del R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, è sostituito il seguente:

« Ciascun comando del genio, per i lavori del proprio territorio, può però delegare lo stesso capo dell'ufficio esecutivo a compiere il collaudo od autorizzarlo ad ometterlo quando si tratti di lavori di mantenimento eseguiti ad economia (in amministrazione). Può provvedere personalmente o delegare ufficiali dipendenti (di grado non inferiore a quello del capo dell'ufficio esecutivo a cui furono affidati i lavori e che non abbiano avuto la sorveglianza e la direzione dei medesimi) al collaudo di lavori ad imprese di importo complessivo non superiore a L. 500.000; se l'importo dei lavori non supera le L. 200.000 può autorizzare l'omissione del collaudo ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 250. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visti i verbali delle due adunanze tenute il 26 giugno e 24 luglio 1944 dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto italiano di credito fondiario società anonima con sede in Roma - dai quali risulta che sia il presidente che i componenti del Consiglio stesso « hanno messo a disposizione » la loro carica;

Visto lo statuto sociale di detto Istituto approvato con R. decreto 28 novembre 1920, n. 1895;

Viste le modificazioni apportatevi con R. decreto 27 maggio 1923, n. 1225;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943 n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina dei commissari degli Enti pubblici;

Ritenuta la necessità urgente di provvedere alla straordinaria gestione dell'Istituto italiano di credito fondiario;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. di gr. cr. dott. Angelo Di Nola è nominato commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato

Art. 2.

Il commissario sarà coadiuvato nelle sue funzioni da un vice commissario, il quale lo sostituirà in caso d'impedimento o di assenza, ed a cui il commissario straordinario stesso potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri.

A vice commissario è nominato il prof. dott. Francesco Cantuti Castelvetri.

Art. 3.

Il commissario riferità sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti allorchè essa sarà convocata per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro: Soleri

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto lo statuto vigente dell'Istituto centrale delle banche e banchieri soggetto alla vigilanza dello Stato ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione alle aziende ed agli istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli Enti pubblici;

Considerati i precedenti fascisti di parecchi dei componenti del Consiglio d'amministrazione di detto Istituto e ritenuta la necessità urgente di provvedere alla gestione straordinaria dell'Istituto medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto centrale delle banche e banchieri è sciolto.

Art. 2.

Il gr. uff. dott. Ignazio Giordani è nominato commissario straordinario dell'Istituto centrale delle banche e banchieri con tutti i poteri spettanti al presidente ed al Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il commissario sarà coadiuvato nelle sue funzioni da due vice commissari, i quali lo sostituiranno in caso di impedimento od assenza ed a cui il commissario stesso potrà, con propria deliberazione, delegare parte dei suoi poteri.

A vice commissari dell'Istituto medesimo sono nominati i signori Astarita ing. Tommaso e Ferrari dott. Gino.

Art. 4.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti la quale dovrà essere convocata, appena possibile, per la ricostituzione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro: Soleri

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 1944, il gr. uff. dott. Enrico De Martino e il comm. avv. Carlo Alberto Morosetti sono stati rispettivamente nominati commissario e vice commissario dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E. G. E. L. I.).

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.